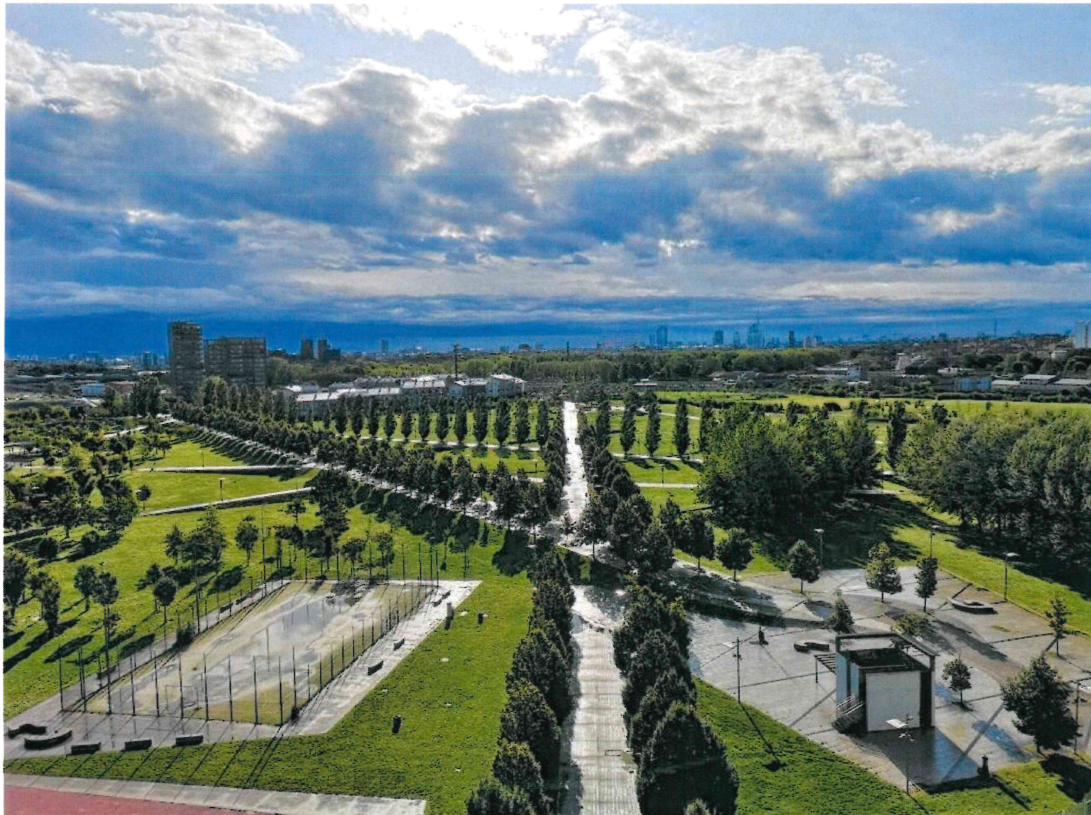


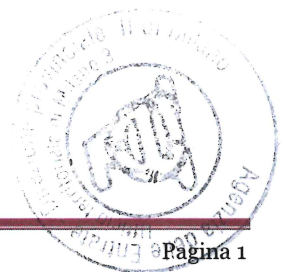
Associazione

Parco Certosa APS



STATUTO

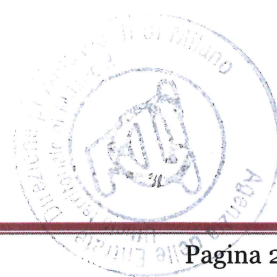
- allegato all'Atto costitutivo del **22 febbraio 2010**
- modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'**11 novembre 2019**





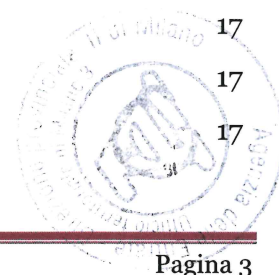
**Si dovrebbe pensare più a far bene che a star bene:
e così si finirebbe anche a star meglio**

A. Manzoni, "I promessi sposi" cap. XXXVIII



INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1	Denominazione, sede, ambito territoriale e durata	4
Art. 2	Scopi associativi e attività di interesse generale	4
Art. 2 bis	Attività diverse e di raccolta fondi	6
Art. 2 ter	Collaborazione con altre istituzioni non profit	6
Art. 2 quater	Norme generali sull'ordinamento interno	6
TITOLO II	ASSOCIATI, VOLONTARI E LAVORATORI	7
Art. 3	Associati	7
Art. 4	Diritti e doveri degli Associati	7
Art. 5	Criteri di ammissione e esclusione degli Associati	8
Art. 5 bis	Volontari	9
Art. 5 ter	Lavoratori	9
TITOLO III	ORGANI ASSOCIATIVI	10
Art. 6	Organi dell'Associazione	10
Art. 7	Assemblea degli Associati	10
Art. 8	Consiglio Direttivo	11
Art. 9	Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri	13
Art. 10	Presidente	13
Art. 11	Segretario	14
Art. 12	Tesoriere	14
Art. 13	Organo di garanzia	14
Art. 13 bis	Organo di controllo	14
Art. 13 ter	Organo di revisione legale dei conti	15
TITOLO IV	PATRIMONIO, BILANCIO E LIBRI ASSOCIATIVI	16
Art. 14	Patrimonio	16
Art. 14 bis	Divieto di distribuzione degli utili	16
Art. 14 ter	Libri e registri associativi	16
Art. 15	Bilancio di esercizio	16
TITOLO V	DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	17
Art. 16	Pubblicità e trasparenza degli atti associativi	17
Art. 17	Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	17
Art. 18	Disposizioni transitorie e finali	17



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

DENOMINAZIONE, SEDE, AMBITO TERRITORIALE E DURATA

1. È costituita, in forma di Associazione di Promozione Sociale, ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i. (di seguito "Codice del Terzo Settore"), l'Associazione denominata "Parco Certosa APS" (di seguito per brevità "Associazione").
2. L'Associazione ha sede legale in Milano, via Carlo Perini 20. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.
3. L'ambito territoriale di riferimento per l'attività dell'Associazione è costituito dalle aree, site nel comune di Milano, inserite nel Piano di Riqualificazione Urbana Palizzi e dalle vie localizzate al suo interno, tra le quali le vie Carlo Perini, Castellammare, Porretta e Don Francesco Beniamino Della Torre, nonché da quelle che eventualmente saranno realizzate nell'ambito del predetto Piano (di seguito per brevità tale ambito territoriale è indicato con il termine "Quartiere"). L'ambito territoriale di riferimento può essere ampliato anche a insediamenti territoriali contigui al Quartiere in relazione a specifici temi e attività conformi agli scopi associativi e alle attività di interesse generale di cui al successivo art. 2.
4. L'Associazione ha durata illimitata ed il suo scioglimento può avvenire solo con deliberazione dell'Assemblea degli Associati, riunita in sessione straordinaria, ai sensi del successivo art. 7 comma 7.

ART. 2

SCOPI ASSOCIATIVI E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione non ha fini di lucro ed è autonoma, apartitica, aconfessionale, a base democratica e partecipativa. Essa è costituita al fine di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, a favore dei propri Associati e loro familiari o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale indicate al successivo comma 4.

2. L'Associazione persegue i seguenti scopi:
 - a) promuovere forme di partecipazione che affermino il diritto dei cittadini ad essere parte attiva nelle decisioni che riguardano la qualità della vita del Quartiere, contribuendo alla diffusione tra di essi di un sempre maggiore interesse alla vita sociale;
 - b) stimolare e verificare l'operato delle Istituzioni pubbliche con particolare riguardo alle modalità di erogazione ed alla qualità dei servizi pubblici di tipo educativo, scolastico, socio-sanitario, culturale e sportivo, nonché di quelli connessi alla sicurezza dei cittadini, alla mobilità, ai trasporti, alla tutela ambientale e all'energia;
 - c) tutelare e promuovere il territorio e gli interessi comuni del Quartiere, rappresentando le istanze di tutti i cittadini indipendentemente dai loro riferimenti ideologici e politici o dal loro credo religioso;
 - d) avanzare proposte agli Enti ed alle Istituzioni competenti su temi di interesse dei cittadini del Quartiere, inclusa quella concernente la denominazione dello stesso Quartiere sia al fine di contribuire, anche attraverso l'uso di una denominazione ufficiale, a rafforzarne l'identità che per consentire una sua più agevole individuazione;
 - e) promuovere attività culturali, sociali, sportive, ludico-ricreative e servizi dedicati a tutte le persone residenti ed operanti nel Quartiere nonché qualsiasi iniziativa atta a migliorare le condizioni di vita dei cittadini ed a preservarne i diritti.
3. L'Associazione persegue gli scopi di cui al comma 2 mediante il ricorso alle seguenti modalità operative:
 - a) rilevazione dei problemi comuni del Quartiere attraverso il coinvolgimento e l'attiva partecipazione dei cittadini nonché la formulazione di proposte da sottoporre agli Enti competenti, in primo luogo al Municipio 8 e all'Amministrazione comunale;
 - b) confronto con gli organi politici e gestionali del Comune, del Municipio 8 e di altre Istituzioni pubbliche nonché con i rappresentanti di organismi privati al fine di pervenire alla positiva risoluzione delle problematiche rilevate dai cittadini del Quartiere;
 - c) informazione nei confronti dei cittadini sui problemi di interesse comune e sugli sviluppi delle istanze presentate;
 - d) promozione ed organizzazione di incontri, dibattiti, mostre, spettacoli,

- manifestazioni culturali, sociali e sportive, eventualmente anche d'intesa con altre realtà associative;
- e) adesione ad iniziative di qualunque associazione ed Ente purché le loro finalità non siano in contrasto con quelle dell'Associazione;
 - f) gestione di spazi destinati ad iniziative connesse alle finalità associative;
 - g) stipula di convenzioni con organismi privati ed Enti pubblici.
4. L'Associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, esercita in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale:
- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (art. 5 comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);
 - b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5 comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore);
 - c) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5 comma 1 lettera t) del Codice del Terzo Settore);
 - d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (art. 5 comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);
 - e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);
 - g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 comma 1 lettera w) del Codice del Terzo Settore);
 - h) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (art. 5 comma 1 lettera o) del Codice del Terzo Settore);
 - i) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lettera s) del Codice del Terzo Settore);
 - j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5 comma 1 lettera v) del Codice del Terzo Settore);
 - k) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 comma 1 lettera l) del Codice del Terzo Settore);
 - l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 comma 1 lettera z) del Codice del Terzo Settore).

ART. 2 BIS
ATTIVITA' DIVERSE E DI
RACCOLTA FONDI

1. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 2, comma 4, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione di dette attività è operata dal Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 2 TER
COLLABORAZIONE CON ALTRE
ISTITUZIONI NON PROFIT

1. L'Associazione stabilisce e mantiene rapporti di costante collaborazione con associazioni, Enti del Terzo Settore e altri organismi non profit operanti in particolare nel Municipio 8 e nella città di Milano e può aderire a associazioni e Enti che perseguano gli stessi scopi.

ART. 2 QUATER
NORME GENERALI
SULL'ORDINAMENTO INTERNO

1. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. E' altresì riconosciuto il principio delle pari opportunità tra uomini e donne.

TITOLO II

ASSOCIATI, VOLONTARI E LAVORATORI

ART. 3

ASSOCIATI

1. Possono aderire all'Associazione in qualunque momento tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che, condividendo gli scopi di cui al precedente art. 2, intendano collaborare volontariamente al loro perseguimento, con la propria opera, competenza o conoscenza, attraverso lo svolgimento delle attività associative.
2. Gli Associati sono distinti nelle seguenti categorie:
 - a) Fondatori;
 - b) Ordinari.Sono Associati Fondatori coloro che hanno partecipato all'Assemblea di costituzione dell'Associazione e ne hanno sottoscritto l'Atto costitutivo. Gli Associati Ordinari sono coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di Associato dal Consiglio Direttivo, ai sensi del successivo art. 5 comma 1 bis. Il numero degli Associati Ordinari è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
3. Gli Associati sono tenuti a versare all'Associazione una quota associativa la cui misura è determinata dal Consiglio Direttivo in riferimento alle esigenze di funzionalità dell'Associazione stessa.
4. L'elenco degli Associati è tenuto in un apposito Libro.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

ART. 4

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento tra gli Associati riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell'Associazione.
2. Ciascun Associato ha diritto:
 - a) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
 - b) se iscritto da un periodo di tempo non inferiore a quanto stabilito dall'art. 7 comma 2, a prendere parte

- all'Assemblea degli Associati con diritto di voto. Per gli Associati minori di età il diritto di voto è esercitato, fino al compimento della maggiore età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. L'Associato maggiorenne ha diritto ad accedere alle cariche associative;
- c) a prendere visione di tutti gli atti deliberati, dei Libri e Registri associativi, dei bilanci e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità, a proprie spese, di ottenerne copia. Al fine di esercitare tale diritto, l'Associato deve presentare, anche tramite e-mail, espressa istanza al Presidente che provvede entro il termine massimo dei 14 (quattordici) giorni successivi;
 - d) a essere informato sulle attività dell'Associazione e a controllarne l'andamento;
 - e) a concorrere alla programmazione e realizzazione delle attività associative.
3. Ogni Associato ha il dovere di:
 - a) osservare lo Statuto, i Regolamenti interni ed ogni deliberazione assunta nel rispetto dello Statuto stesso. Qualsiasi manifestazione di pensiero o volontà dell'Associato che risulti in contrasto con le deliberazioni degli Organi associativi si intende effettuata a titolo personale e non è ascrivibile in nessun caso all'Associazione o ai suoi Organi;
 - b) mantenere sempre un comportamento corretto sia con gli altri Associati che nei confronti dell'Associazione;
 - c) svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - d) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
4. E' fatto esplicito divieto sia agli Associati che ai partecipanti non Associati alle iniziative organizzate e promosse direttamente dall'Associazione, comprese le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, di svolgere nell'ambito delle stesse qualsiasi attività di propaganda partitica.



ART. 5
CRITERI DI AMMISSIONE E
ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. L'ammissione a Associato è subordinata alla presentazione di apposita richiesta scritta da parte dell'interessato che deve contenere:
 - a) l'indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale della persona richiedente l'ammissione. Le domande presentate da persone minorenni devono essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne;
 - b) la dichiarazione di impegno del richiedente ad accettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti interni nonché ad osservare le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - c) la dichiarazione di impegno a versare la quota associativa.
- 1.bis Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta, secondo criteri coerenti con le finalità perseguite dall'Associazione e con le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione ad Associato nonché quella di rigetto della domanda di ammissione devono essere comunicate al richiedente entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data della deliberazione. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata.
- 1.ter Contro la deliberazione di rigetto, di cui al comma 1.bis, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea ordinaria, presentando apposita istanza a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, da inviarsi entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 1.bis. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante dovrà essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
2. Non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati.
3. La qualifica di Associato cessa per le seguenti cause:
 - a) recesso comunicato in forma scritta o a mezzo e-mail al Consiglio Direttivo che adotta un'apposita deliberazione da comunicare all'Associato. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data della predetta delibera. Il recesso può essere comunicato in qualsiasi momento dall'Associato;
 - b) decadenza per mancato versamento della quota associativa, entro 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine di pagamento. Il Consiglio Direttivo adotta in proposito apposita deliberazione;
 - c) esclusione dal Libro degli Associati quale misura disciplinare applicata per gravi motivi nel caso in cui, in qualunque modo, l'Associato sia venuto meno ai doveri di cui all'art. 4 comma 3, lettere a), b), c) e d) ovvero abbia arrecato danni morali o materiali di particolare gravità all'Associazione, fatto salvo il diritto dell'Associazione stessa di intraprendere qualsiasi richiesta di risarcimento e/o azione legale necessaria a tutelare i propri interessi. Tale misura disciplinare è deliberata dall'Assemblea, con voto segreto, dopo aver ascoltato o acquisito le motivazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata adeguatamente all'Associato che può ricorrere all'Autorità giudiziaria contro il provvedimento di esclusione, secondo quanto stabilito dal Codice Civile;
 - d) decesso.
4. Il Consiglio Direttivo, nei confronti degli Associati che siano venuti meno ai doveri di cui all'art. 4 comma 3, lettere a), b), c) e d) ovvero abbiano arrecato danni morali o materiali all'Associazione, può applicare le sanzioni dell'ammonizione o della sospensione per un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi. Gli Associati sanzionati possono presentare ricorso all'Organo di garanzia, di cui al successivo art. 13, avverso le predette sanzioni entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della misura disciplinare.
5. In relazione ai casi di ammonizione e sospensione, nel periodo che intercorre tra la data di presentazione del ricorso e la deliberazione dell'Organo di garanzia, l'Associato conserva ogni diritto all'interno dell'Associazione.
6. In tutti i casi di perdita della qualifica di Associato nessun diritto spetta all'Associato medesimo in ordine a quanto

abbia versato o conferito a titolo di quota associativa o liberalità all'Associazione.

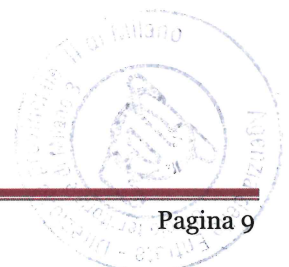
lavoratori, di cui al comma 1, impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli Associati.

ART. 5 BIS VOLONTARI

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. L'attività dei volontari deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. L'Associazione può rimborsare ai volontari esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 17 del Codice del Terzo Settore. Sono in ogni caso vietati i rimborsi di spese di tipo forfetario.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
6. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti nel Registro dei Volontari dell'Associazione.
7. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 5 TER LAVORATORI

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche di propri Associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 36 del Codice del Terzo Settore, il numero dei



TITOLO III

ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Segretario;
 - e) il Tesoriere;
 - f) l'Organo di garanzia, che decade in caso di nomina dell'Organo di controllo di cui alla successiva lettera g);
 - g) l'Organo di controllo, nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in alternativa, qualora l'Assemblea degli Associati deliberi la sua istituzione.
 - h) l'Organo di revisione legale dei conti, nominato qualora ricorrano i requisiti di Legge e nel caso in cui l'Organo, di cui alla precedente lettera g), non eserciti il controllo contabile.
2. Il Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione successiva alla sua elezione, elegge tra i suoi membri il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione. Ai fini della validità delle elezioni dei predetti Organi è necessaria la partecipazione dei 4/5 dei Consiglieri. L'elezione a Presidente avviene a scrutinio segreto, sulla base di candidature presentate prima della votazione, con il voto della maggioranza dei membri presenti. In caso di mancato raggiungimento di tale quorum dopo la prima votazione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto il candidato che riporta la maggioranza dei voti. L'elezione del Segretario e del Tesoriere è effettuata con le stesse modalità previste per il Presidente.
3. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
4. Il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, i restanti membri del Consiglio Direttivo e l'Organo di garanzia assumono e assolvono alle proprie cariche a titolo gratuito in considerazione della natura volontaria dell'impegno ad eccezione del

rimborso di eventuali spese preventivamente autorizzate.

ART. 7

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea degli Associati è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte le persone fisiche nonché dagli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro associati. Nell'ambito delle sue riunioni gli Associati partecipano democraticamente all'esame dei temi inclusi nell'ordine del giorno. Ciascun Associato ha un voto.
- 1.bis All'Assemblea compete di:
 - a) determinare il numero massimo dei componenti del Consiglio Direttivo, nei limiti indicati nell'art. 8 comma 1 del presente Statuto;
 - b) nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
 - c) nominare e revocare il membro dell'Organo di garanzia e, eventualmente, degli Organi di controllo e di revisione legale dei conti;
 - d) approvare il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare sull'esclusione degli Associati, ai sensi dell'art. 5 comma 3 lett. c) del presente Statuto;
 - g) deliberare definitivamente, ai sensi del precedente art. 5 comma 1.ter, sul rigetto della richiesta di ammissione all'Associazione deliberato dal Consiglio Direttivo;
 - h) approvare il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea degli Associati;
 - i) deliberare in merito agli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.
2. Nelle riunioni dell'Assemblea il diritto di voto è riservato agli Associati con almeno 15 (quindici) giorni di iscrizione all'Associazione.
- 2.bis Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, a condizione che sia l'Associato delegante che quello delegato siano iscritti all'Associazione da un numero di giorni almeno pari a quello di cui al comma

precedente. Ciascun Associato può rappresentare al massimo n. 3 (tre) Associati.

3. L'Assemblea degli Associati può essere convocata sia in sessione ordinaria che straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio, per discutere la relazione del Presidente sull'attività del Consiglio Direttivo e definire le linee programmatiche.
4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata dal Presidente:
 - a) tutte le volte in cui il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
 - b) su richiesta di almeno 1/10 degli Associati, presentata in forma scritta o via e-mail, con l'indicazione degli argomenti da inserirsi all'ordine del giorno. In tale caso l'Assemblea deve tenersi entro 20 (venti) giorni dalla presentazione della richiesta;
 - c) negli altri casi previsti dallo Statuto.
5. L'Assemblea straordinaria delibera unicamente in merito a:
 - a) lo scioglimento dell'Associazione;
 - b) le modifiche all'Atto costitutivo ed allo Statuto;
 - c) la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
- 5.bis La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta ovvero inviata tramite e-mail, contenente il luogo, la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. La comunicazione di convocazione deve essere inviata, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal Libro degli Associati.
- 5.ter E' consentita la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota. Il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea individua le norme per l'applicazione di detta previsione e, in particolare, per assicurare la segretezza del voto espresso dall'Associato.
6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli Associati, in proprio o per delega ed in seconda convocazione qualunque sia il

numero degli Associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti degli Associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni relative alla loro responsabilità, i componenti degli Organi associativi devono astenersi dal voto.

7. L'Assemblea straordinaria convocata per deliberare la modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto è validamente costituita, in prima convocazione, qualora siano presenti, in proprio o per delega, almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati. In seconda convocazione tale Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 1/8 degli Associati. Le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea straordinaria convocata per decidere in merito allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del fondo comune ovvero per deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, è validamente costituita conformemente alle maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma e delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati presenti, in proprio o per delega.
8. Il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea, predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea degli Associati, disciplina in dettaglio le riunioni dell'Organo ed in particolare: le modalità di convocazione, le forme di espressione del voto nel corso delle riunioni, le modalità di verbalizzazione e di pubblicazione dei verbali nonché quanto indicato al precedente comma 5 ter.

ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio è l'Organo esecutivo dell'Associazione e ne esercita l'amministrazione nei limiti del presente Statuto. E' composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri, comunque in numero dispari, scelti tra gli Associati ed eletti dall'Assemblea. Il numero massimo dei Consiglieri da eleggere, ai sensi del precedente art. 7 comma 1 bis lett. a), è stabilito dall'Assemblea prima dello svolgimento delle elezioni. Il numero effettivo dei Consiglieri da eleggere è

- stabilito dal Consiglio Direttivo, nel rispetto del limite numerico deliberato dall'Assemblea, sulla base del numero delle candidature presentate.
2. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione, ad esclusione di quelli che la Legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea. In particolare rientrano nei poteri esclusivi del Consiglio i seguenti:
 - a) l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) la predisposizione e la realizzazione dei programmi di attività, definiti sulla base delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
 - c) l'elezione del Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
 - d) la stipula di tutti gli atti, accordi, convenzioni e contratti inerenti le attività associative;
 - e) la predisposizione e deliberazione del Bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) l'approvazione dei rapporti con le istituzioni nonché del contenuto delle comunicazioni ai cittadini. In caso di emergenza il/i Consigliere/i che ha/hanno assunto l'iniziativa deve/devono immediatamente portare il Presidente a conoscenza della stessa;
 - g) la conservazione dei beni, l'amministrazione e la gestione delle attrezzature associative;
 - h) la deliberazione circa l'ammonizione e la sospensione degli Associati, di cui al precedente art. 5 comma 4;
 - i) la deliberazione dell'ammissione degli Associati ovvero il rigetto della domanda di ammissione, ai sensi del precedente art. 5 comma 1 bis.
 3. L'elezione del Consiglio Direttivo è effettuata sulla base di una lista unica di Associati candidati e le modalità di voto sono indicate nel Regolamento elettorale dell'Associazione.
 4. Il Consiglio dura in carica 2 (due) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Scaduto tale termine resta comunque in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio potendo compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.
 5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni bimestre presso la sede legale o il diverso luogo indicato nella convocazione e deve essere convocato dal Presidente:
 - a) ogni volta in cui il Presidente stesso lo reputi necessario;
 - b) su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri, presentata in forma scritta o via e-mail, con l'indicazione degli argomenti da inserirsi all'ordine del giorno. In tal caso la riunione deve tenersi entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della richiesta;
 - c) negli altri casi previsti dallo Statuto.
 6. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà dei suoi membri, tra i quali obbligatoriamente il Presidente o il Segretario e delibera a maggioranza dei membri presenti. Derogano a tale disposizione i casi previsti all'art. 6 comma 2 ed all'art. 10 comma 4.
 7. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo, approvato dal Consiglio medesimo, disciplina in dettaglio le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni dell'Organo nonché la previsione di cui al successivo art. 9, comma 4, lett. c).
 8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere preventivamente invitati a partecipare sia Associati che non Associati, su decisione del Presidente.
 9. Il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa si determini la contestuale perdita della maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale situazione il Presidente o, in caso di sua assenza, il Segretario ovvero, qualora anche tale membro dell'Organo risultasse assente, il Consigliere anagraficamente più anziano, convoca senza ritardo l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio e svolge l'attività di ordinaria amministrazione.
 10. Ciascun membro del Consiglio Direttivo non può ricoprire più di una carica tra quelle previste per i Consiglieri.
 11. Il Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi la necessità, può costituire Commissioni di lavoro per attività specifiche, nominando in qualità di membri delle stesse sia Associati che non Associati, in funzione di particolari capacità e/o esperienze.
 12. E' possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il voto in via elettronica, a condizione che sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota nonché che lo stesso possa intervenire nella

discussione in tempo reale. Al ricorrere di tali condizioni il Consigliere è considerato presente alla riunione del Consiglio Direttivo. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo individua le norme per l'applicazione di detta previsione.

13. Ai sensi dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, i Consiglieri devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore fornendo le informazioni previste nel comma 6 del predetto articolo.

ART. 9 INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA' E DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. Non possono essere eletti Consiglieri i soggetti che ricoprono incarichi esecutivi o di rappresentanza politica e istituzionale in partiti e movimenti politici nazionali e locali.
2. I candidati ad elezioni politiche od amministrative devono rassegnare immediatamente le dimissioni dal Consiglio Direttivo.
3. Nella riunione di insediamento il Consiglio Direttivo dichiara le eventuali ineleggibilità e decadenze e provvede alla surroga.
4. I membri del Consiglio Direttivo decadono nei seguenti casi:
 - a) per dimissioni volontarie da comunicarsi al Presidente in forma scritta o via e-mail;
 - b) qualora sopravvengano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;
 - c) per il perdurare di assenze ingiustificate consecutive nel numero e secondo le modalità di accertamento che saranno stabilite dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo;
 - d) per la perdita della qualità di Associato;
 - e) per la perdita della capacità di agire ai sensi del Codice Civile;
 - f) per cause di forza maggiore.
5. Il Consigliere uscente è sostituito dal Consiglio Direttivo con il primo dei non eletti. In assenza di non eletti il Consiglio può procedere alla nomina di altri Associati che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, da tenersi

comunque entro 6 (sei) mesi dalla predetta nomina, che ne delibera l'eventuale ratifica. Il Consigliere subentrante resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di cui è diventato membro.

ART. 10 PRESIDENTE

1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a) gestisce collegialmente il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;
 - b) convoca e presiede, con diritto di voto, le riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal presente Statuto e dai Regolamenti;
 - c) esegue gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti al Consiglio Direttivo su delibera ed autorizzazione del Consiglio stesso;
 - d) compie tutti gli atti urgenti e non prorogabili che esulino dalle sue competenze con lo scopo esclusivo di evitare un danno imminente all'Associazione, con l'obbligo di riferirne senza indugio al Consiglio Direttivo;
 - e) dispone del fondo comune congiuntamente con il Tesoriere.
2. Al Presidente compete la firma sociale e la rappresentanza legale ed amministrativa dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente, nell'esercizio delle proprie funzioni, può delegare ad un componente del Consiglio Direttivo la firma sociale solo per determinati atti ma in tal caso risponde solidalmente con questi dei danni che fossero cagionati all'Associazione.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Segretario. In assenza di entrambi dette funzioni sono svolte dal Tesoriere.
4. Il Presidente resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha eletto, salvo revoca che può essere deliberata dal Consiglio stesso in qualunque momento. Per l'approvazione della proposta di revoca sono necessari la partecipazione dei 4/5 dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Tale proposta deve essere inserita nell'ordine del giorno ed indicare il nominativo del nuovo Presidente.

5. Il Presidente firma le convocazioni degli Organi associativi, le comunicazioni con le Amministrazioni Pubbliche e con Enti e soggetti privati nonché i comunicati-stampa, gli articoli ed i manifesti. Il Presidente è altresì il portavoce ufficiale dell'Associazione e può delegare tale funzione ad un Associato, rispondendo nei confronti dell'Associazione degli atti e delle dichiarazioni effettuate dalla persona delegata.

ART. 11 SEGRETARIO

1. Al Segretario competono le seguenti funzioni:
 - a) redigere e conservare in apposito Libro i verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo che devono essere sottoscritti anche dal Presidente;
 - b) curare l'archivio e custodire i documenti dell'Associazione;
 - c) tenere ed aggiornare tempestivamente il Libro degli Associati;
 - d) tenere il Registro dei Volontari;
 - e) sostituire il Presidente ai sensi del precedente art. 10 comma 3;
 - f) espletare tutte le attività di segreteria dell'Associazione e gestire ogni adempimento relativo alla tutela dei dati personali raccolti e conservati dall'Associazione.
2. Il Segretario svolge la propria attività in collaborazione con il Presidente.

ART. 12 TESORIERE

1. Il Tesoriere:
 - a) tiene la cassa e provvede alla gestione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;
 - b) gestisce i rapporti bancari e postali eventualmente in forma congiunta con il Presidente e conserva i registri contabili;
 - c) provvede all'assunzione delle entrate;
 - d) dispone del fondo comune congiuntamente con il Presidente e effettua le operazioni di spesa;
 - e) predispone il Bilancio di esercizio ed aggiorna il Consiglio Direttivo e l'Assemblea in merito alle questioni economiche, finanziarie e tributarie di interesse dell'Associazione;
 - f) cura e custodisce su incarico del Consiglio Direttivo i beni e le

attrezzature dell'Associazione previo inventario;

- g) sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo e del Segretario, ai sensi del precedente art. 10 comma 3.
2. Il Tesoriere svolge la propria attività in collaborazione con il Presidente.

ART. 13 ORGANO DI GARANZIA

1. L'Organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna svolge le seguenti funzioni:
 - a) interpreta le norme dello Statuto e dei Regolamenti;
 - b) dirime le controversie insorte tra gli Associati e tra questi e gli Organi dell'Associazione;
 - c) sovrintende alle operazioni di elezione del Consiglio Direttivo e gestisce le relative procedure di voto e di scrutinio, decide in merito alle questioni attinenti al procedimento elettorale e al ricorso dell'Associato ammonito o sospeso, di cui all'art. 5, comma 4.
2. Le decisioni dell'Organo di garanzia sono definitive ed inappellabili.
3. L'Organo di garanzia è composto da un Associato eletto dall'Assemblea. Tale Organo rimane in carica 3 (tre) anni. Il componente dell'Organo di garanzia non può ricoprire alcuna altra carica all'interno dell'Associazione.
4. L'Organo di garanzia cessa qualora sia nominato l'Organo di controllo di cui al successivo art. 13 bis.

ART. 13 BIS ORGANO DI CONTROLLO

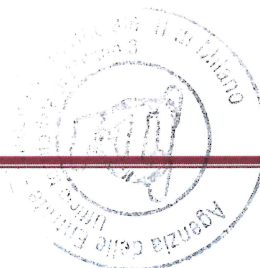
1. L'Organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in alternativa, qualora l'Assemblea degli Associati deliberi la sua istituzione.
2. L'Organo è monocratico e il suo componente, al quale si applica l'art. 2399 del Codice Civile, deve essere scelto tra i Revisori legali iscritti nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 2397, comma 2 del Codice civile.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

4. L'Organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti di detto monitoraggio.
5. L'Organo di controllo, qualora non sia stato nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e siano stati superati i limiti di cui all'art. 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti.
6. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinati affari.
7. L'Organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea alle quali presenta la Relazione annuale sul Bilancio di esercizio.

ART. 13 TER ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e qualora l'Organo di controllo, di cui al precedente art. 13 bis, non eserciti il controllo contabile, l'Associazione, mediante deliberazione dell'Assemblea degli Associati, deve nominare un Revisore legale dei conti ovvero una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



TITOLO IV
PATRIMONIO, BILANCIO E LIBRI
ASSOCIATIVI

ART. 14
PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e è costituito da:
 - a) quote associative ordinarie versate dagli Associati;
 - b) quote e contributi straordinari degli Associati;
 - c) erogazioni liberali degli Associati e di terzi;
 - d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici o di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g) proventi derivanti dalle attività di interesse generale, di cui al precedente art. 2 comma 4 e da quelle diverse, di cui all'art. 2 bis del presente Statuto;
 - h) eredità, donazioni e legati;
 - i) beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
 - j) ogni altra entrata ammessa dalla Legge.
2. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al precedente art. 2.

ART. 14 BIS
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE
DEGLI UTILI

1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi dell'Associazione. Detto divieto permane anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 TER
LIBRI E REGISTRI ASSOCIATIVI

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri e registri:
 - a) Libro degli Associati di cui all'art. 3 comma 4;
 - b) Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - e) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se costituito, tenuto a cura dello stesso Organo;
 - f) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti, se costituito, tenuto a cura dello stesso Organo.
2. I Libri e i Registri di cui al comma 1, ad esclusione di quelli indicati nelle lettere e) e f), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo che delega tale mansione al Segretario.
3. Gli Associati hanno diritto di esaminare i Libri e i Registri associativi di cui al comma 1 secondo le modalità e i tempi stabiliti all'art. 4 comma 2 lett. c) del presente Statuto.

ART.15
BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'Associazione redige il Bilancio di esercizio annuale relativo al periodo che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio di esercizio annuale dopo essere stato predisposto e deliberato dal Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati entro 170 (centosettanta) giorni dal termine dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno. Il Bilancio di esercizio deve essere depositato presso la sede sociale nei 10 (dieci) giorni precedenti alla riunione dell'Assemblea convocata per la sua approvazione al fine di poter essere consultato da ogni Associato.
3. Il Consiglio Direttivo documenta nella Relazione allegata al Bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, eventualmente esercitate dall'Associazione, di cui al precedente art. 2 bis.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 16
PUBBLICITA' E TRASPARENZA
DEGLI ATTI ASSOCIATIVI

1. E' fatto obbligo di assicurare una sostanziale pubblicità agli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci di esercizio annuali.

ART. 17
SCIoglimento E DEVOLUZIONE
DEL PATRIMONIO RESIDUO

1. L'Associazione può essere sciolta con la deliberazione, assunta dall'Assemblea straordinaria ai sensi del precedente art. 7 comma 7, che deve disporre anche in relazione alla liquidazione del patrimonio residuo e nominare uno o più Liquidatori, preferibilmente scelti tra gli Associati. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nei termini deliberati dall'Assemblea.

ART. 18
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI

1. Il presente Statuto può essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le aggiunte e le modifiche siano approvate dall'Assemblea degli Associati secondo quanto disposto dall'art. 7 comma 7.
2. Le elezioni degli Organi associativi provvisori, intendendo per tali ai fini del presente comma il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, risultano dall'Atto costitutivo e possono essere effettuate anche in deroga alle disposizioni previste dal presente Statuto. Tali elezioni avvengono nel corso dell'Assemblea costitutiva dell'Associazione e secondo le modalità preventivamente deliberate dalla stessa Assemblea. I predetti Organi associativi provvisori restano in carica per un periodo non superiore a 2 (due) anni, decorrente dalla data dell'elezione.

3. *(abrogato)*
4. *(abrogato)*
5. *(abrogato)*
6. L'Associazione si dota dei seguenti Regolamenti obbligatori:
 - a) Regolamento di funzionamento dell'Assemblea degli Associati, di cui all'art. 7 comma 8;
 - b) Regolamento elettorale disciplinante le norme relative alle operazioni di elezione del Consiglio Direttivo, di cui all'art. 8 comma 3;
 - c) Regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo, di cui all'art. 8 comma 7.
7. Possono essere adottati ulteriori Regolamenti, oltre a quelli previsti dal comma precedente, approvati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea degli Associati, a seconda delle rispettive competenze.
8. Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto, dai Regolamenti interni o dalle deliberazioni degli Organi associativi si fa riferimento a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, per quanto compatibile, al Codice civile nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

